

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME

PROVINCIA DI PADOVA



REGOLAMENTO DI POLIZIA

MORTUARIA E CIMITERIALE

Approvata con delibera del C.C. n. 63 del 25 novembre 1999
Modificato con delibera del C.C. n. 3 del 18 gennaio 2001
Modificato con delibera del C.C. n. 53 del 27 settembre 2001
Modificato con delibera del C.C. n. 33 del 10 settembre 2002
Modificato con delibera della G.C. n. 208 del 18 novembre 2002
Modificato con delibera della C.C. n. 55 del 29 novembre 2005
Modificato con delibera della G.C. n. 6 del 31 gennaio 2006
Modificato con delibera della G.C. n. 139 del 22 agosto 2006

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

CAPO I DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

ART. 1

1. Trascorso il periodo d'osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

ART. 2

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

ART. 3

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

ART. 4

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri se di zinco, a 1,5 millimetri se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 3 centimetri.

ART. 5

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impressa a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.
2. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.
3. Per quanto attiene ai requisiti delle casse ove verranno racchiuse le salme destinate alla tumulazione e non espressamente indicati nell'articolo si rinvia agli artt. 30 e 31 del D.P.R. n° 285 del 10 settembre 1990 e che qui si intendono riportati.
4. Dopo la tumulazione o l'inumazione del feretro è vietato procedere all'apertura della cassa prima che sia decorso il periodo previsto per la tumulazione o l'inumazione, se non per ordine o autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

ART. 6

1. Il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altro cimitero o ad altro loculo, tomba di famiglia, ossario dello stesso cimitero, a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altro cimitero o ad

- altro loculo, tomba di famiglia, ossario dello stesso cimitero, può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
2. Qualora il Coordinatore Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 83 del D.P.R. n° 285 del 10 settembre 1990 e all'art. 55 del presente Regolamento.
 3. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Responsabile del Servizio si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario e che dovranno essere inserite nella stessa autorizzazione del Responsabile all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285. Alle esumazioni ed estumulazioni dovranno sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

ART. 7

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

ART. 8

1. E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 9

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

ART. 10

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il Responsabile del Servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

CAPO II TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 11

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Municipale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 12

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.

ART. 13

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi Comuni.

ART. 14

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.
2. Qualora non sia possibile utilizzare il deposito istituito presso il Cimitero, le salme di persone morte nelle circostanza di cui all'art. 12 del DPR 10/9/1990 n° 285, saranno trasferite presso il deposito di osservazione dell'ospedale o altro istituto sanitario indicato dal medico che ha accertato la morte.

ART. 15

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 13 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore Sanitario.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo 20, quando si tratti di malattie infettive - diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

ART. 16

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 17

1. E' consentito l'accoglimento del feretro nella cella mortuaria quando provenga da altro comune e, per cause di forza maggiore, sia arrivato nel Comune in anticipo rispetto all'orario della celebrazione religiosa.

ART. 18

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U.L.P.S., comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

ART. 19

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

ART. 20

1. Per il trasporto di salme all'estero o dell'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.
3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

ART. 21

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

ART. 22

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 Luglio 1937, n. 1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano, si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.
3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285.

ART. 23

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 70 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri partiranno dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario della U.S.S.L..

ART. 24

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

ART. 25

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando, per quanto concerne la riconsegna della salma, quanto disposto dall'art. 35 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 26

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPO III INUMAZIONI

ART. 27

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse dovrà farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ART. 28

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

ART. 29

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 30

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da o102 ogni lato.

ART. 31

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, la cassa di metallo deve essere esterna a quella di legno in modo da poterla agevolmente togliere prima dell'inumazione.
3. Il feretro destinato all'inumazione deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente abete, pioppo, pino, larice, ecc.) e lo spessore delle tavole non deve essere inferiore a cm. 2.
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm..
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ART. 32

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
2. In nessun caso è autorizzata l'inumazione di cassette contenenti resti mortali o di urne cinerarie contenenti ceneri assieme ad una cassa nella medesima fossa."

ART. 33

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 29.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc..

ART. 34

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti e lapidi di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

ART. 35

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro determinate dimensioni, previo pagamento della relativa tassa, se ed in quanto dovuta, e previo rilascio di specifica autorizzazione da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, sentita la Commissione Edilizia Comunale.
2. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. E' concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.
3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Ulteriori scritte saranno autorizzate dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, contemporaneamente al rilascio dell'autorizzazione stessa.

CAPO IV TUMULAZIONI (SEPOLTURE PRIVATE)

ART. 36

1. Il comune può concedere l'uso ai privati di:
 - a) Aree per tombe di famiglia o monumentali;
 - b) Tombe o forni o loculi individuali;
 - c) Nicchie – ossario per la raccolta di resti mortali individuali e urne cinerarie.

ART. 37

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 36 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285.

ART. 38

1. Le tariffe per le concessioni di cui all'art. 36, punti b) e c), vengono fissate secondo l'allegato - A - e vengono aggiornate periodicamente dal Capo Settore Edilizia Pubblica come nell'allegato stesso specificato.

ART. 38/bis

1. Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorché per accogliere la persona per la quale, a cagione di speciali benemerienze sia, tale onoranza, deliberata dalla Giunta Comunale.

ART. 39

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie – ossario o loculi, sono in solido, a carico dei privati concessionari.

ART. 40

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
 - a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie, precisando la quota loro riservata della concessione;
 - c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia, di cui al punto 1 lettera b) del presente articolo, sono compresi:
 - a) gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado e relativi coniugi;
 - b) i fratelli e le sorelle consanguinei e relativi coniugi;
 - c) il coniuge.
5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui al punto 1 lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
6. I concessionari della tomba di famiglia devono comunicare all'Ufficio di Polizia Mortuaria le tumulazioni e le estumulazioni da eseguire. Hanno la possibilità di effettuare, a loro cura e spese, la estumulazione dei feretri estranei che si trovano nelle loro cappelle e di effettuare la tumulazione in altro loculo delle tombe stesse. Dopo trent'anni dalla prima tumulazione le salme di dette persone possono essere estumulate e depositate nell'ossario delle tombe stesse purché si trovino nelle condizioni descritte dal 5° comma dell'art. 86 del D.P.R. n° 285 del 10 settembre 1990.
7. Salvo quanto previsto dal comma precedente riguardo i feretri estranei alla concessione, nessuna altra estumulazione dalle tombe di famiglia è ammessa prima della naturale scadenza della concessione stessa, salvo quanto stabilito dal successivo comma 8 in quanto si applica anche alle tombe di famiglia.
8. E' vietata altresì l'estumulazione delle salme dai loculi a concessione perpetua, ancorché siano passati i trent'anni dalla tumulazione, prima della naturale scadenza della concessione. Con autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è consentita l'estumulazione delle salme predette nei casi seguenti:
 - a) nei casi di cui all'art. 42, c. 9, lettera "c";
 - b) nei casi di traslazione di salme già tumulate in altri cimiteri o provenienti da loculi nell'ambito dello stesso cimitero;

In tali casi, con l'introduzione della nuova salma, sarà trasformata la concessione perpetua in concessione trentennale, senza spesa alcuna da parte del concessionario, esclusi i diritti di segreteria, ove previsti.

Non è prevista l'utilizzazione di loculi perpetui la cui scadenza novantanovenale sia inferiore a trent'anni.

ART. 41

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che sono state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come previsto dal 2° comma dell'art. 93, D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285,

è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco.

ART. 41/bis

1. Può essere consentita la tumulazione provvisoria di salma in tomba di famiglia o loculi comunali nei seguenti casi:
 - a) in tomba di famiglia o loculi <<perenni>> in attesa che il Comune momentaneamente sprovvisto, predisponga nuovi colombari;
 - b) in tomba di famiglia in attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la tomba di famiglia;
 - c) in loculi comunali disponibili in attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la tomba di famiglia.
2. Nel caso di cui alla lettera a), punto 1, dovrà essere fatto deposito provvisorio di una somma eguale alla tariffa di concessione stabilita per i loculi individuali; tale somma sarà rimborsata per intero nel solo caso che il richiedente effettui la estumulazione entro un anno dalla messa a disposizione dei nuovi colombari, diversamente il Comune incamererà definitivamente il deposito effettuato.
3. Nel caso di cui alla lettera b), punto 1, dovrà essere fatto deposito provvisorio di somma eguale alla tariffa di concessione stabilita per i loculi individuali; tale tariffa sarà rimborsata per intero nel caso che, il richiedente già concessionario di area, edifichi la tomba di famiglia entro i termini fissati nel provvedimento di concessione edilizia; trascorso tale periodo infruttuosamente, il Comune incamererà l'intera somma depositata.
4. Nel caso di cui alla lettera c), punto1, il Comune farà effettuare deposito di una somma eguale alla tariffa prevista per i loculi individuali e deterrà 1/30 per ogni anno o frazione d'anno superiore ai mesi sei e per il primo anno 1/30 qualunque sia il periodo di tumulazione; qualora dovesse trascorrere il termine stabilito dal provvedimento di concessione edilizia senza che il concessionario di area edifichi, la tumulazione si intende definitiva e la concessione sarà intesa, altresì, fatta con effetto retroattivo (data di effettiva occupazione con la tumulazione) ed il Comune incamererà l'intera somma depositata che dovrà essere integrata degli oneri di contratto e di legge a carico del concessionario.

ART. 42 - (LOCULI)

1. I loculi possono contenere un solo feretro.
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
3. E' concessa la tumulazione nello stesso loculo di un feretro e di una o più cassette con resti mortali, o di una o più urne cinerarie contenenti le ceneri esiti di cremazione, sempre che le dimensioni del loculo lo consentano, previa richiesta del concessionario del loculo o di tutti gli eredi.
4. La durata della tumulazione è stabilita in anni 30.
5. La richiesta di concessione del loculo è fatta in presenza della salma per la quale il loculo viene concesso. In tal caso è consentita la concessione di loculi anche per:
 - a) salme di persone residenti all'atto del decesso in altro comune, purché abbiano il coniuge residente o legami di parentela entro il 2° grado con cittadini residenti nel territorio comunale.
 - b) salme di persone la cui residenza fosse cambiata perché ospitati in Case di Riposo o altri Istituti di assistenza;

- c) salme di persone dimoranti nelle parrocchie del Comune anche se anagraficamente residenti nei Comuni confinanti”.
6. E' consentita, per il solo completamento del trentennio, l'assegnazione di loculi per salme già tumulate in altra sede purché nel Comune siano residenti, e questi ne facciano richiesta, parenti entro il secondo grado o il coniuge. Al momento della tumulazione verrà versata solo la somma commisurata al periodo da utilizzare per il completamento del trentennio.
 7. Contemporaneamente all'acquisto di un loculo in presenza di salma, è consentita la concessione anticipata di un secondo loculo per il coniuge superstite, qualora quest'ultimo abbia compiuto anni 70 di età. Subito dopo il decesso del coniuge superstite dovrà essere versata una somma commisurata alla differenza tra il trentennio dal decesso e il periodo di utilizzazione del loculo.
 8. La concessione anticipata potrà essere consentita in caso di disponibilità di un loculo adiacente ad un altro contenente la salma del coniuge.
 9. E' consentita la traslazione ad altro loculo, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria, per avvicinamento di:
 - a) parenti entro il secondo grado;
 - b) coniugi.
 - c) è consentita la traslazione, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, della salma da loculo trentennale a loculo perpetuo, o a tomba di famiglia, nel caso in cui il concessionario sia la medesima persona, erede od avente causa. Nel caso di più persone individuate quali eredi, serve il consenso manifesto della maggior parte di questi prima delle operazioni di estumulazione e di nuova tumulazione della salma nel loculo novantanovenale;
 - d) è consentita altresì, per evidenti casi sociali, valutati ed autorizzati formalmente dal Sindaco, la traslazione in altro loculo di salme che risultino già tumulate in 5^a fila.Il loculo che viene a rendersi libero a seguito di traslazione ritorna ad essere in disponibilità dell'Ente a far data dal giorno della traslazione stessa, senza alcun rimborso da parte del Comune tranne per quanto è previsto al successivo comma 10 del presente articolo.
 10. L'autorizzazione di cui al punto 9, lettere a) - b) - d), è comunque concedibile unicamente per il completamento del trentennio decorrente dalla data della prima concessione e comporta il pagamento commisurato ai seguenti periodi:
 - a) per decessi avvenuti negli ultimi 10 anni vengono richieste solo le spese per le operazioni cimiteriali di trasferimento;
 - b) per decessi avvenuti successivamente di cui al punto a) vengono richiesti € 400,00 oltre le spese per le operazioni cimiteriali di trasferimento;L'autorizzazione prevista per il caso “c” comporta invece il rimborso del 50% della tariffa prevista per la concessione trentennale per le estumulazioni effettuate entro i 10 anni dalla tumulazione; non viene previsto alcun rimborso per le estumulazioni effettuate successivamente.
In ogni caso, tutte le operazioni e le spese cimiteriali per le traslazioni di salma competono al concessionario."
 11. Alla scadenza del trentennio, il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune.
 12. I resti mortali potranno essere collocati in speciali loculi ossari individuali.
 13. L'assegnazione dei loculi avviene per ordine progressivo orizzontale partendo dalla fila più bassa completando le file alternativamente da sinistra verso destra e da destra verso sinistra rispetto alla direzione che guarda ai loculi stessi; non si può iniziare una nuova fila se la precedente non è interamente esaurita.

14. Qualora si siano resi disponibili loculi, lasciati liberi per trasporto delle salme in altro sito o per scadenza del periodo di concessione, gli stessi possono essere assegnati a chi ne faccia richiesta.
15. Nel caso di retrocessione di loculo per spostamento di salma nel cimitero di un altro comune, viene rimborsato il 50% della tariffa in vigore alla data della retrocessione se il periodo usufruito è inferiore a 15 anni. Se il periodo è superiore a 15 anni nulla sarà rimborsato.

ART. 42/bis - (NICCHIE – OSSARI)

1. Le nicchie – ossario possono contenere più cassette di resti e di urne cinerarie.
2. Il diritto di tumulazione è circoscritto alla sola salma per la quale venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
3. La durata della tumulazione è stabilità in anni 30 (trenta).
4. La richiesta di concessione della nicchia – ossario non può essere fatta se non in presenza dei resti mortali o ceneri ai quali è destinata.
E' consentita la concessione di nicchie – ossari anche per:
 - a) i resti mortali o ceneri di persone residenti all'atto del decesso in altro comune, purché abbiano il coniuge residente o legami di parentela entro il 2° grado con cittadini residenti nel territorio comunale;
 - b) i resti mortali o ceneri di persone la cui residenza fosse cambiata perché ospitati in Case di riposo o altri Istituti di assistenza;
 - c) i resti mortali o ceneri di persone dimoranti nelle parrocchie del Comune anche se anagraficamente residenti nei comuni confinanti.
5. E' consentita, per il solo completamento del trentennio, l'assegnazione di nicchie – ossario per resti mortali o ceneri già tumulate in altra sede purché nel Comune siano residenti, e questi ne facciamo richiesta, parenti entro il secondo grado o il coniuge.
6. E' consentita la traslazione ad altra nicchia – ossario previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria per avvicinamento di:
 - a) parenti entro il secondo grado;
 - b) coniuge.
7. L'autorizzazione è comunque concedibile unicamente per il completamento dei 30 (trenta) anni, decorrenti dalla data della prima concessione e comporta il pagamento commisurato al periodo di completamento e comunque non inferiore al 50% dell'intero costo di concessione.
8. Contemporaneamente all'acquisto di una nicchia-ossario in presenza di ceneri, è consentita la concessione anticipata di una seconda nicchia per il coniuge superstite, qualora quest'ultimo abbia compiuto anni 70 di età. Subito dopo il decesso del coniuge superstite dovrà essere versata una somma commisurata alla differenza tra il trentennio dal decesso e il periodo di utilizzazione del loculo.
9. Alla scadenza dei 30 anni può essere richiesto il rinnovo della concessione della nicchia-ossario. In caso contrario il Comune rientrerà in possesso della nicchia – ossario facendo porre i resti mortali nell'ossario comune. I resti mortali possono anche essere inseriti in un loculo dove è già sepolto un parente.

ART. 43

1. Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie - ossario e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo averlo comunicato all'Ufficio Tecnico e ottenuto il “visto” dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

ART. 44

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali secondo il prezzo indicato nell'allegato - A -. Quando vi siano contemporaneamente più richieste da parte di cittadini, si segue il criterio di anzianità della domanda.
2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti dovranno essere approvati dal Responsabile del Settore Tecnico, che ne rilascerà autorizzazione o concessione su conforme parere del Coordinatore Sanitario della A.S.L. e della Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Dette sepolture private non dovranno avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. Ad opera finita e prima dell'uso, il Direttore dei lavori dovrà certificare sotto la propria responsabilità, con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della Legge n. 15/1968 e D.P.R. n. 403/98, che la costruzione è conforme al progetto approvato e alla Concessione Edilizia rilasciata e che i muri sono convenientemente prosciugati e pertanto è agibile. Tale dichiarazione dovrà essere trasmessa a questo Ente con allegato un certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore dei Lavori dell'impresa esecutrice e del committente, che attesti l'esecuzione dei lavori a regola d'arte, che la costruzione si trova in buono stato di conservazione e sono state rispettate le norme vigenti in materia di igiene, di sicurezza e delle specifiche normative per la costruzione di tombe.

ART. 45

1. Nel caso di rinuncia o di abbandono, le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.
2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

ART. 46

1. Nessuna opera, di qualunque entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Responsabile del Settore Tecnico e/o del Responsabile del Servizio Polizia Mortuaria.

ART. 47

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 (novantanove) salvo rinnovo.
2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiedere la conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza,
3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

ART. 48

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n° 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

ART. 49

1. La concessione delle aree per tombe di famiglia deve risultare da regolare contratto steso nelle forme di legge a spese del concessionario, mentre quella di loculi e nicchie-ossario da scrittura privata stesa nelle forme di legge a spese del concessionario.

ART. 49/bis

1. Il progetto per le cappelle o tombe di famiglia deve essere presentato entro un anno dalla sottoscrizione dell'atto di concessione dell'area cimiteriale.
2. Le cappelle o tombe di famiglia devono essere costruite entro i termini fissati nel provvedimento di concessione edilizia.
3. E' consentita, la retrocessione al Comune dell'area o loculo cimiteriale. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria provvederà con propria determina a prenderne atto, restituendo agli interessati quanto stabilito dal presente articolo e mettendo a disposizione l'area e i loculi restituiti a nuovi richiedenti.
4. Nel caso di retrocessione di area cimiteriale entro 1 anno dalla data di rilascio della concessione, il Comune rimborserà i quattro quinti della tariffa in vigore alla data della retrocessione. In ogni altro caso rimborserà il 50% della tariffa in vigore alla data della retrocessione.
5. Nel caso di retrocessione di loculo per trasferimento nella tomba di famiglia il Comune rimborserà il 50% della tariffa in vigore alla data della retrocessione se il periodo usufruito è inferiore a 15 anni, se superiore a 15 anni nulla sarà rimborsato.

CAPO V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 50

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
3. Le seconde allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati. Le eventuali esumazioni e relative inumazioni per avvicinamento saranno concesse se tecnicamente fattibili, previo parere del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

ART. 51

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupati.

2. Il Custode del Cimitero deve informare il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria delle esumazioni da eseguire. Questi curerà l'organizzazione tecnica dei lavori.

ART. 52

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempre che coloro i quali vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero o in altro cimitero.
2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 26.
3. Le lapidi, i cippi ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio Comunale per essere restituite alla famiglia che ne abbia interesse di successione se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.
5. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono smaltiti secondo il disposto di cui agli artt. 12 e 13 del decreto ministeriale 26.06.2000, n. 219.

ART. 53

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria o l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. Le esumazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono effettuate dal custode del cimitero. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà l'organizzazione Tecnica dei lavori.
3. Quando il processo di mineralizzazione non sia avvenuto in modo completo, i feretri esumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione.

ART. 54

1. Per le esumazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285 e, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 52 del presente Regolamento.
2. Le fosse destinate ad accogliere le salme esumate per il completamento della mineralizzazione, dovranno essere identificate solo da un cippo, uguale per tutte, contenente le generalità della salma e la foto.

ART. 55

1. Le esumazioni ed esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. e del custode del cimitero.
2. In caso di esumazioni ed esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta

Autorità per meglio conseguire lo scopo delle proprie ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

ART. 56

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con disinfettanti indicati dal Servizio di Igiene e Prevenzione dell'A.S.L.; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
3. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata coll'acqua di calce e con disinfettanti indicati dal Servizio di Igiene e Prevenzione dell'A.S.L., e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con disinfettanti indicati dal Servizio di Igiene e Prevenzione dell'A.S.L. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno attuare tutte le misure di protezione personale previste dalle vigenti normative. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

ART. 57

1. Nei casi di estumulazione ed esumazione di salme autorizzate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria per conto ed interesse di privati, saranno versate al Comune, quali diritti per il servizio cimiteriale, le tariffe indicate nell'allegato A.

CAPO VI CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

ART. 58

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria dietro presentazione dei seguenti documenti:
 - a) Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non era in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
 - b) In mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 dal quale risulti la volontà espressa di cremare il

- cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile.
- c) Certificato in carta libera del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore Sanitario dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
 2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.
 3. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, alle norme nazionali e regionali vigenti.

ART. 59

1. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

ART. 60

1. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.
2. Le ultime tre file di ossari, a partire da destra verso sinistra, rispetto alla direzione che guarda agli ossari stessi, del blocco ossari Nord A-2, dal n. 61 al n. 90, sono riservati alla custodia delle urne cinerarie.

ART. 61

1. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto.
2. Comunque le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle urne predette sono stabilite nel Regolamento comunale di igiene e sanità.

ART. 62

1. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 13 e 22, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

ART. 63

1. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi purché in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di un ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso..
2. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

ART. 64

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Coordinatore Sanitario, della scheda di morte di cui all'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva – diffusiva il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore

Sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n° 1265.

ART. 65

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco. L'autorizzazione sarà rilasciata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria previa presentazione di:
 - a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 20 è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 66

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma dell'art. 6 e del capo VIII del Dec. Leg. 17.03.1995, n. 230.

CAPO VII ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

ART. 67

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme delle persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art.100 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.
4. Nel cimitero possono essere inumate anche le salme delle persone aventi in vita la residenza in altri Comuni e rientrano nei casi di cui all'art. 42, comma 5.
5. Nel caso di richiesta di sepoltura di salma avente in vita la residenza in altro comune e avente il coniuge o un parente entro il 2° grado seppellito nel cimitero comunale di Montegrotto Terme, è consentita solamente l'inumazione.”

ART. 68

1. Il cimitero comprende:
 - a) un'area destinata ai campi di inumazione;

- b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
- c) un deposito di osservazione;
- d) una camera mortuaria;
- e) una cappella;
- f) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
- g) un ossario;
- h) una sala per autopsia;
- i) un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie o i resti delle salme mineralizzate.

ART. 69

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dai custodi seppellitori.

ART. 70

1. Il custode del cimitero:
 - a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285; ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
 - c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni delle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del codice penale;
 - d) assiste alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
 - e) provvede alla sorveglianza degli edifici pubblici e privati;
 - f) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
 - g) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
 - h) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti sempre ché ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
 - i) impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico e/o del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
 - j) si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera;
 - k) vigila sull'osservanza dell'orario di accesso al pubblico del cimitero stabilito dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su indicazione del Sindaco;
 - l) vigila sull'attività delle ditte private che seguono lavori nel cimitero;
 - m) assiste il Coordinatore Sanitario e ne richiede l'intervento in ogni caso di necessità.

CAPO VIII NORME DI SERVIZIO

ART. 71

1. Speciale incarico dei necrofori è quello delle inumazioni ed esumazioni dei cadaveri, delle tumulazioni ed estumulazioni. In caso di ferie il necroforo sarà sostituito da un operaio individuato dal Responsabile del Servizio Settore Tecnico.
2. Essi dovranno perciò, scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di inumazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse e chiudere i loculi, visitare le fosse frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare ed estumulare, trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.
3. Coadiuveranno nella vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.
4. I necrofori sono al servizio esclusivo del Comune; quindi il tempo che loro sopravvanzi dalle suaccennate occupazioni dovrà da essi impiegarsi nel servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che riceveranno dai Responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria e Settore Tecnico.

ART. 72

1. Il personale di direzione e servizio del cimitero urbano dipenderà amministrativamente:
 - a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi, ecc.;
 - b) dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri;
 - c) dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria per gli altri lavori (esumazioni ordinarie, straordinarie, ecc.);
2. Il custode, gli inservienti ed i manovali, quando sono nell'esercizio delle loro funzioni, vestiranno la divisa o porteranno i distintivi, che loro saranno consegnati dal Comune.

ART. 73

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerenti all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri, che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

ART. 74

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dall'Ufficiale dello Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora siasi ottenuta autorizzazione dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accentata autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

ART. 75

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.
2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.
3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

ART. 76

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.
3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

ART. 77

1. E' stretto dovere degli inservienti di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.
2. Quando con tale ordine siasi occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempre che queste durino da dieci anni, come accenna l'art. 51 del presente Regolamento.
3. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari, ed i legnami smaltiti ai sensi dell'art. 52 n. 5 del presente Regolamento.

ART. 78

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la inumazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria.
2. Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo sempre a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
3. Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.
4. E' permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande.
5. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.
6. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

ART. 79

1. L'Istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone l'importo, ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo, nonché l'indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.
2. Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposita colonna del registro di cui all'art. 70 del presente Regolamento.

CAPO IX POLIZIA DEL CIMITERO

ART. 80

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, su indicazione del Sindaco, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

ART. 81

1. Le vetture, i cavalli, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo o se provvisto di apposita autorizzazione. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

ART. 82

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata e successivamente smaltita. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

ART. 83

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

ART. 84

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc..
2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

ART. 85

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

ART. 86

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

ART. 87

1. E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

ART. 88

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

ART. 89

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPO X CONTRAVVENZIONI

ART. 90

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO XI
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 91

1. E' abrogato il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 del 08/04/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 92

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 nonché alle direttive contenute nella Circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n° 10.

ART. 93

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ai sensi dell'articolo 6 dello statuto comunale.

TABELLA "A"

Determinazione tariffe concessioni e operazioni cimiteriali.

Tipo di operazione	Tariffa precedente In euro	Tariffa attuale In euro
Tumulazione di salma di persona appena deceduta in loculo trentennale (non compresa nel prezzo di concessione)	0,00	150,00
Tumulazione di salma di persona appena deceduta in loculo perpetuo o in tomba di famiglia	48,00	150,00
Inumazione di salma di persona appena deceduta, a terra (bambini 50%)	120,00	250,00
Inumazione di salma a seguito di estumulazione ordinaria da terra da loculi trentennali	120,00	250,00
Inumazione di salma a seguito di estumulazione passati trenta anni da loculi perpetui o da tombe di famiglia	120,00	250,00
Tumulazione di salma, già tumulata, proveniente da altri cimiteri, da inserire in loculi trentennali, perpetui o in tombe di famiglia in loculo	48,00	150,00
Tumulazioni di resti mortali o di urne cinerarie su nicchia ossario (non compresa nel prezzo di concessione).	0,00	90,00
Tumulazioni di resti mortali o di urne cinerarie in loculo trentennale	84,00	160,00
Tumulazioni di resti mortali o di urne cinerarie in loculo novantanovenale o in tomba di famiglia	60,00	160,00
Traslazioni (avvicinamento da un loculo o da una tomba di famiglia ad un altro loculo o tomba di famiglia dello stesso cimitero)	168,00	350,00
Estumulazioni ordinarie di salme dal loculo trentennale	48,00	210,00
Estumulazioni ordinarie di salme da loculo novantanovenale o da tomba di famiglia	48,00	210,00
Estumulazioni straordinarie di salme da loculo trentennale, da loculo novantanovenale, da tomba di famiglia	72,00	250,00
Estumulazioni di resti mortali o di urne cinerarie prima della scadenza della concessione da loculo ossario o tomba di famiglia prescindendo dal numero delle cassette o di urne interessate	48,00	200,00
Estumulazioni di resti mortali o di urne cinerarie alla scadenza della concessione da loculo ossario o tomba di famiglia prescindendo dal numero delle cassette o di urne interessate	48,00	200,00
Esumazioni ordinarie da terra (con reinumazione)	144,00	250,00
Esumazioni straordinarie per cremazione o spostamento in altro cimitero da terra	204,00	350,00
Esumazioni ordinarie e straordinarie da sepolture private da terra, sepoltura privata	204,00	350,00
Riduzione dei resti mortali da esumazioni o da tumulazioni ordinarie (cassetta a carico del concessionario)	0,00	30,00
Concessione loculi	1.300,00	1.850,00
Concessione ossari	100,00	150,00
<i>Alle tariffe proposte e da aggiungere l'I.V.A. al 10% per concessioni loculi/ossari e al 20% per le altre operazioni</i>		

I n d i c e

Capo I	Deposizione dei cadaveri nel feretro
Capo II	Trasporto dei cadaveri
Capo III	Inumazioni
Capo IV	Tumulazioni (Sepolture Private)
Capo V	Esumazioni ed estumulazioni
Capo VI	Cremazioni, Imbalsamazioni, Autopsie
Capo VII	Ordinamento generale dei servizi cimiteriali e personale addetto
Capo VIII	Norme di Servizio
Capo IX	Polizia cimitero
Capo X	Contravvenzioni
Capo XI	Disposizioni finali
Allegato A	